



## SERVIZIO SUAPE, MERCATI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

### **AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN UNA PORZIONE DELLA PIAZZA GARIBALDI (AREA EX DISTRIBUTORE DI CARBURANTE).**

Visti:

- 1) il Regolamento per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e per la concessione di aree pubbliche finalizzate all'installazione di circhi e altre attrazioni dello spettacolo viaggiante, d'ora in avanti "Regolamento", approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 21/01/2020, d'ora in avanti per brevità: "Regolamento";
- 2) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 06/10/2021, con la quale è stato aggiornato l'elenco delle aree disponibili per l'installazione di attività dello spettacolo viaggiante, **elenco nel quale è stata confermata l'area della Piazza Garibaldi;**

dato atto che:

- 1) ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, l'effettiva assegnazione delle aree destinate alle attività dello spettacolo viaggiante può avvenire solo a seguito di apposito avviso pubblico;
- 2) nella predetta Deliberazione n. 148/2021 la Giunta comunale ha stabilito di dare mandato al Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo di riaprire i termini dell'avviso pubblicato il 26/05/2021 per le aree in cui la graduatoria, formata sulla base dell'esito dello stesso, sia giunta in qualunque modo a esaurimento;

considerato che la graduatoria relativa all'assegnazione di uno spazio per una attrazione dello spettacolo viaggiante nella Piazza Garibaldi è giunta a esaurimento, in quanto nella graduatoria stessa non residuano operatori che seguano quello che ha ottenuto l'area in concessione, e, inoltre, sta scadendo il termine di 120 giorni dalla prima installazione avvenuta a seguito del bando del 26/05/2021;

tutto ciò premesso, il Dirigente del Servizio Suape, Mercati, Attività Produttive e Turismo

### **RENDE NOTO CHE SONO RIAPERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN UNA PORZIONE DELLA PIAZZA GARIBALDI (AREA EX DISTRIBUTORE DI CARBURANTE)**

#### **ART. 1 - TIPOLOGIA E NUMERO DELLE ATTRAZIONI INSTALLABILI**

1. Potrà essere installata una giostra storica o di rievocazione, riferendosi con tale ultimo termine alla giostra moderna riprodotte antichi modelli o riproponente, in chiave moderna, la giostra tradizionale. Alla giostra potranno associarsi piccoli addobbi a tema natalizio i quali, tuttavia, dovranno essere posizionati nell'area oggetto di concessione e dovranno essere specificamente e separatamente autorizzati dal Servizio competente per il presente procedimento.
2. Non verranno prese in considerazione attrazioni che abbiano caratteristiche differenti da quelle indicate al punto 1 del presente articolo.

#### **ART. 2 - CONDIZIONI DA RISPETTARE**

1. Ciascun operatore potrà presentare una sola istanza con l'indicazione di una sola attrazione;
2. l'attrazione per la quale si presenta l'istanza dovrà essere in perfetto stato di manutenzione ed essere correttamente registrata ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 18 maggio 2007 (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante); a tal fine dovrà esserne indicato il codice identificativo;
3. non devono essere realizzate opere murarie o di altra tipologia che possano arrecare danni alla pavimentazione, agli impianti o ai beni di proprietà comunale. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere particolari ulteriori precauzioni di natura tecnica;

4. nel caso di presentazione da parte del medesimo operatore di più istanze, saranno scartate quelle pervenute dopo la prima; a tal fine si terrà conto del numero progressivo di registrazione assegnato dal protocollo informatico e verranno scartate le istanze con il numero più alto, salvo il caso in cui l'istanza successiva sia espressamente e chiaramente presentata, entro i termini, in sostituzione della prima;
5. nel caso di presentazione di più attrazioni nella medesima istanza verrà valutata solo la prima proposta;
6. l'area occupata dalla attrazione proposta, nella sua massima estensione raggiungibile, anche posta in movimento, compresi gli spazi adiacenti a servizio della stessa, non deve superare i 100 metri quadrati; saranno quindi escluse le istanze relative a attrazioni di maggiori dimensioni. Nel caso in cui siano proposti addobbi o abbellimenti a tema natalizio, anch'essi dovranno insistere nel perimetro massimo dei predetti 100 metri quadrati.

### ART. 3 - DESTINATARI

1. Possono presentare istanza i soggetti gestori di attività di spettacolo viaggiante, in possesso di titolo abilitativo permanente per l'esercizio su tutto il territorio nazionale di tale attività, ai sensi dell'articolo 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che possiedano i requisiti di cui agli articoli 11 e 131 dello stesso TULPS e nei cui confronti non sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione ex articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

### ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di concessione di suolo devono essere presentate **esclusivamente** sul modulo predisposto dall'Amministrazione e allegato al presente avviso, compilato **obbligatoriamente** in ogni sua parte e con ogni dato richiesto, e **devono essere spedite esclusivamente via pec al seguente indirizzo: [pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it](mailto:pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it)**.
2. Al modulo deve essere obbligatoriamente allegata una planimetria rappresentante semplicemente l'**attrazione** proposta con l'indicazione delle dimensioni in metri lineari e metri quadrati della stessa e degli spazi adiacenti necessari a servizio della medesima. In caso di assegnazione dell'area, prima della formalizzazione della concessione, dovrà essere prodotta una nuova planimetria, stavolta sottoscritta da un tecnico abilitato, rappresentante l'area assegnata, con l'indicazione del posizionamento all'interno di essa dell'attrazione e di eventuali allestimenti accessori, posizionamento che dovrà essere definito di intesa con il Servizio competente.
3. In aggiunta dovranno essere obbligatoriamente allegati anche:
  - a) una breve descrizione illustrativa della tipologia e qualità della giostra proposta, con particolare riferimento al pregio e alla qualità estetica della stessa (max 2 pagine formato A4);
  - b) almeno 3 immagini a colori dell'attrazione proposta prese da differenti angolazioni.
4. Non sono prese in esame le istanze non aderenti alle prescrizioni del Regolamento e del presente avviso e in particolare:
  - a) sono irricevibili, e quindi non valutate, le istanze pervenute al di fuori dei termini iniziale e finale stabiliti dal presente avviso o presentate su altra modulistica o con altre modalità diverse dalla trasmissione via pec all'indirizzo suindicato, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 del Regolamento; tale disposizione non si applica, e quindi anche le istanze fuori termine possono essere valutate, nel solo caso in cui, entro i termini stabiliti, non siano state presentate istanze valide;
  - b) non sono ammissibili le istanze presentate per aree diverse dalla Piazza Garibaldi o per tipologie diverse da quella indicata all'articolo 1 del presente avviso;
  - c) l'irricevibilità o l'inammissibilità delle istanze risulteranno da provvedimento espresso nella forma semplificata di una comunicazione, a firma del dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo, contenente il riferimento alla ragioni di irricevibilità/inammissibilità, la quale verrà trasmessa alla pec dell'operatore interessato. La ricevuta di consegna nella casella di destinazione della pec avrà valore di notifica. È fatto obbligo agli operatori di comunicare e tenere attiva la propria casella di pec.
5. Le domande possono essere presentate esclusivamente a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e devono pervenire perentoriamente entro **le ore 22:00 del 06 novembre 2021**.
6. Sono considerate pervenute fuori termine le domande che, sebbene inviate via pec entro la scadenza sopra indicata, risultino consegnate alla casella di destinazione successivamente alla stessa.

### ART. 5 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. All'atto della protocollazione della pec viene generata una ricevuta di protocollazione contenente gli estremi della registrazione dell'istanza al protocollo dell'Ente, la quale assume valore di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241 del 1990.

**2. Per esigenze di celerità del procedimento, con la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online dell'Ente, si considerano assolti gli obblighi di informativa di cui all'articolo 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati; a tal fine, si rende noto che:**

- a) l'Amministrazione competente è il Comune di Cagliari – Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo – Ufficio Turismo ([pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it](mailto:pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it));
- b) l'oggetto del procedimento è il rilascio della concessione di suolo pubblico finalizzata all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante in una porzione della Piazza Garibaldi;
- c) il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo – Ufficio Turismo;
- d) il procedimento, acquisita tutta la documentazione, si concluderà entro i termini di legge e regolamentari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 7 Legge 241/1990;
- e) contro il silenzio dell'Amministrazione è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104;
- f) non sussistendo fascicolo informatico del procedimento, non è possibile prenderne visione telematica e gli atti relativi allo stesso sono depositati presso il Servizio Suape, mercati, attività produttive e turismo - Ufficio Turismo, cui è possibile avanzare richiesta di accesso attraverso l'indirizzo pec sopra indicato.

**ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, la concessione relativa al presente avviso è temporanea, per periodi non eccedenti i quaranta giorni consecutivi (nei quali non si computano i giorni necessari alla installazione e disinstallazione dell'attrazione dello spettacolo viaggiante), eventualmente prorogabili di analoghi periodi, in parziale deroga al comma 1 dell'articolo 5 del Regolamento, in considerazione dell'eccezionalità del periodo di crisi dovuta alla prolungata sospensione delle attività a causa dell'emergenza epidemiologica, su istanza del gestore e solo in assenza di ulteriori soggetti interessati al periodo successivo per quell'area.
2. Al termine di un periodo di concessione di 40 giorni, fatta salva l'ipotesi della proroga sopra indicata, l'area disponibile potrà essere oggetto di una successiva concessione non prima che sia decorso un periodo di almeno 10 giorni.
3. **Non potrà comunque essere superato un periodo di utilizzo complessivo, cioè calcolato tenendo conto degli utilizzi da parte di tutti gli operatori concessionari, pari a 120 giorni dalla prima installazione conseguente al presente avviso, esclusi i periodi di pausa tra l'uno e l'altro.**

**ART. 7 - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE**

1. Sulle domande presentate il Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo effettua una prima istruttoria sulle sole domande ricevibili e ammissibili, per verificare la completezza e la regolarità della documentazione; al termine dell'istruttoria può essere richiesto il perfezionamento della pratica nel termine che l'Ufficio riterrà di volta in volta congruo, comunque non inferiore a 2 e non superiore a 5 giorni consecutivi.
2. Il perfezionamento è ammesso per una sola volta.
3. **Sono escluse dalla valutazione** le domande la cui documentazione, anche allo scadere del termine assegnato per il perfezionamento, risulti incompleta o non regolare.
4. Il ricorso al soccorso istruttorio è previsto in tutti i casi in cui non sia espressamente prevista l'esclusione d'ufficio dell'istanza, come elencati al successivo articolo 9.

**ART. 8 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE**

1. Le domande complete e regolari sono valutate come illustrato ai punti successivi del presente articolo, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento.
2. Nel caso in cui per un'area disponibile sia pervenuta istanza da parte di un solo gestore, l'ufficio, esperite le verifiche sulle dichiarazioni rese e sul rispetto delle condizioni stabilite, assegna l'area al richiedente, per il periodo prescelto, previa acquisizione dei pareri, dei pagamenti e dei documenti previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.
3. In caso contrario, qualora non sia possibile addivenire, nel termine di 3 giorni dal relativo invito, a un accordo fra tutti i richiedenti sull'utilizzo della medesima area, con una successione concordata, l'ufficio applica i seguenti criteri di selezione per individuare l'ordine di priorità di assegnazione:
  - a) maggiore presenza nel territorio comunale negli ultimi 5 anni: 0,1 punti per ogni giorno di presenza in città, sino a un massimo di 10 punti;

- b) anzianità di possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 69 del TULPS: 4 punti per ogni anno di anzianità, sino a un massimo di 20 punti;
  - c) minore vetustà dell'attrazione proposta (si considera l'età alla data di pubblicazione del presente avviso:
    - 1) 20 punti per una vetustà pari o inferiore a 2 anni;
    - 2) 17,5 punti superiore a 2 anni e pari a 5;
    - 3) 15 punti per una vetustà superiore a 5 anni e pari a 8;
    - 4) 12,5 punti per una vetustà superiore a 8 anni e pari a 11;
    - 5) 10 punti per una vetustà superiore a 11 anni e pari a 14;
    - 6) 7,5 punti per una vetustà superiore a 14 anni e pari a 17;
    - 7) 5 punti per una vetustà superiore a 17 anni e pari a 20;
    - 8) 2,5 punti per una vetustà superiore a 20 anni e pari a 23;
    - 9) 0 punti per vetustà superiori;
  - d) tipologia e qualità della giostra proposta, con particolare riferimento al pregio e alla qualità estetica della stessa, anche in relazione al sito, per un totale di massimo 50 punti, che saranno assegnati attraverso l'espressione, da parte di una commissione che sarà nominata dal responsabile del Servizio competente al procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, di un giudizio sintetico in termini numerici, nel modo seguente:
    - 1) eccellente: punti 50
    - 2) ottimo: punti 40;
    - 3) buono: punti 30;
    - 4) più che sufficiente: punti 15
    - 5) sufficiente: punti 5;
    - 6) insufficiente: punti 0 ed esclusione dalla valutazione
4. In caso di parità del punteggio complessivo si procede a sorteggio pubblico.
5. I periodi di concessione sono assegnati, in ragione dei periodi di quaranta giorni successivamente determinati dal Servizio comunale suape, mercati, attività produttive e turismo, sulla base della scelta operata dagli operatori interessati sui blocchi di giorni predeterminati, la quale avviene secondo l'ordine di graduatoria.
6. Al termine di un intero periodo di rotazione fra tutti gli operatori collocati in ciascuna graduatoria, potranno essere effettuate ulteriori rotazioni, secondo la cadenza stabilita nella prima rotazione. Le rotazioni hanno comunque termine con la scadenza del periodo di vigenza del presente avviso (120 giorni dalla prima installazione).

#### **ART. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE**

1. Sono escluse dalla valutazione:
- a) le istanze presentate su modulistica diversa da quella allegata al presente avviso, o con tempi o modalità differenti da quelli indicati nel presente avviso, intendendo per differente modalità anche l'utilizzo di un indirizzo pec di destinazione differente da quello indicato, o non integrate entro il termine perentorio eventualmente stabilito dall'ufficio nella relativa comunicazione;
  - b) le istanze presentate da soggetti non in possesso di titolo abilitativo permanente per l'esercizio su tutto il territorio nazionale di tale attività, ai sensi dell'articolo 69 del TULPS;
  - c) le istanze presentate dai soggetti esclusi dalla possibilità di ottenere in concessione un'area per spettacolo viaggiante ai sensi del comma 11 dell'articolo 7 del Regolamento, e cioè:
    - 1) gestori che, in occasione di precedenti concessioni di aree, hanno commesso grave negligenza nel mantenimento dell'area, nel pagamento del dovuto e/o nell'esercizio dell'attività;
    - 2) gestori che hanno debiti a qualunque titolo nei confronti dell'amministrazione comunale, salvo il caso di saldo integrale del debito maturato, nel termine perentorio che sarà assegnato dall'Ufficio, prima del rilascio della concessione;
  - d) le istanze presentate per un area o per una tipologia diversa da quella indicata nel presente avviso;
  - e) le istanze relative a attrazioni che occupino una superficie maggiore di quella consentita dal precedente articolo 2, punto 6.

#### **ART. 10 - GARANZIE RICHIESTE**

1. Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento i gestori concessionari di aree comunali sono responsabili degli eventuali danni a persone, animali o cose che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione, in conseguenza diretta o indiretta dell'installazione delle attrazioni o del loro montaggio e smontaggio o dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune.

2. Pertanto, sarà richiesto ai concessionari:
  - a) il possesso di una polizza di responsabilità civile (comma 1 articolo 10 del Regolamento);
  - b) la stipula di una fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative oppure il deposito di una cauzione presso la tesoreria comunale, a garanzia del ripristino delle condizioni originarie dell'area (comma 2 articolo 10 del Regolamento), che sarà svincolata/restituita all'operatore al termine della concessione, accertata l'inesistenza di danni nell'area concessa;
  - c) la produzione di una polizza a garanzia di eventuali interventi di pulizia dell'area (comma 4 articolo 10 del Regolamento).
3. Nelle istanze relative al presente avviso, pertanto, dovranno essere indicati gli estremi della polizza RC in essere o comunque l'impegno alla sua stipula e a quella delle altre garanzie di cui sopra; in particolare, l'importo di cui al precedente punto b) è stabilito forfettariamente in euro 2.000,00. Gli importi della polizza di cui al precedente punto c) saranno fissati dal competente Servizio Igiene del Suolo e Ambiente, per ogni area disponibile, al momento dell'individuazione della specifica attrazione da installarvi.

#### **ART. 11 - NORMA DI CHIUSURA**

1. È vietata l'occupazione di aree comunali prima della formale adozione del procedimento di concessione.
2. Per quanto non definito dal presente avviso si fa integrale rimando a quanto stabilito dal Regolamento, che può essere consultato sul sito istituzionale accedendo attraverso il seguente link: **[https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/autorizzazione\\_e\\_concessione\\_di\\_area\\_pubblica\\_per\\_circhi\\_e\\_altre\\_attrazioni\\_dello\\_spettacolo\\_viaggiante?contentId=DOC27153](https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/autorizzazione_e_concessione_di_area_pubblica_per_circhi_e_altre_attrazioni_dello_spettacolo_viaggiante?contentId=DOC27153)**
3. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo pec: [pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it](mailto:pecturismo@comune.cagliari.legalmail.it).
4. Non si darà riscontro a quesiti pervenuti con diversa modalità.
5. I quesiti relativi al presente avviso devono essere richiesti **entro 3 giorni** dalla pubblicazione dello stesso; le risposte ai quesiti sono rese unicamente mediante la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune entro i 2 giorni lavorativi successivi alla loro trasmissione, precisando che a tal fine non sono computati il sabato e la domenica (p. es. qualora il quesito pervenisse di mercoledì, la risposta è pubblicata entro il lunedì successivo). Non si assicura la risposta ai quesiti pervenuti in data successiva a quella sopra indicata.
6. Al fine di rendere agevole l'individuazione delle pec contenenti i quesiti, il relativo oggetto deve iniziare con la parola "QUESITO" scritta con caratteri maiuscoli.